

## REGOLAMENTO DEI WARRANT “VINEXT 2025 – 2028”

ISIN IT0005652422

### 1 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, i termini in maiuscolo indicati di seguito hanno il significato qui attribuito:

“**Azioni**” indica le azioni di ordinarie dell’Emittente, prive di valore nominale e aventi godimento regolare.

“**Azioni di Compendio**” indica le massime n. 500.000 Azioni, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell’esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all’esercizio dei Warrant.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A.

“**Collocamento Privato**” indica il collocamento delle Azioni di nuova emissione rinvenienti dall’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria dell’Emittente del 24 aprile 2025 finalizzati alla costituzione del flottante minimo ai fini dell’ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

“**Data di Inizio delle Negoziazioni**” indica la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni e dei Warrant su Euronext Growth Milan.

“**Emittente**” indica VINEXT S.p.A., con sede legale in Verona (VR), Stradone San Fermo n. 26, iscritta nel Registro delle Imprese di Verona con codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 04353750237, R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) n. VR – 413258.

“**Euronext Growth Milan**” indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

“**Giorno di Borsa Aperta**” indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana.

“**Intermediario**” indica un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell’attività qui prevista.

“**Periodi di Esercizio**” indica, complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio e il Terzo Periodo di Esercizio, singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio e il Terzo Periodo di Esercizio.

“**Prezzi di Esercizio**” indica, complessivamente, il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, singolarmente, uno qualsiasi tra il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, oppure il diverso valore stabilito ai sensi dell’Articolo 6.

“**Prezzo di Offerta**”: indica il prezzo di offerta delle Azioni di nuova emissione rinvenienti dall’aumento di capitale a servizio della operazione di ammissione alle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth Milan, determinato dall’organo amministrativo della Società in data 1°

agosto 2025, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria del 24 aprile 2025, in Euro 2,00 (due), comprensivo di sovrapprezzo.

**"Prezzo del Primo Periodo di Esercizio"** indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Primo Periodo di Esercizio, pari al Prezzo di Offerta maggiorato del 10%, ossia Euro 2,20 (due e venti centesimi).

**"Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio"** indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Secondo Periodo di Esercizio, pari al Prezzo del Primo Periodo di Esercizio maggiorato del 10%, ossia Euro 2,42 (due e quarantadue centesimi).

**"Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio"** indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Terzo Periodo di Esercizio, pari al Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio maggiorato del 10%, ossia Euro 2,66 (due e sessantasei centesimi).

**"Primo Periodo di Esercizio"** indica il periodo ricompreso tra il 4 maggio 2026 e il 15 maggio 2026 compresi.

**"Regolamento"** indica il presente Regolamento dei Warrant VINEXT S.p.A. 2025-2028.

**"Secondo Periodo di Esercizio"** indica il periodo ricompreso tra il 3 maggio 2027 e il 14 maggio 2027 compresi.

**"Termine di Scadenza"** indica il 19 maggio 2028.

**"Terzo Periodo di Esercizio"** indica il periodo ricompreso tra l'8 maggio 2028 e il 19 maggio 2028 compresi.

**"Warrant"** indica i warrant, deliberati dall'assemblea straordinaria dell'Emittente in data 23 aprile 2025, denominati "Warrant VINEXT S.p.A. 2025-2028", validi per sottoscrivere, salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento, n. 1 (una) Azione di Compendio per ogni n. 2 (due) Warrant posseduti.

## **2 Emissione dei Warrant**

2.1 I Warrant saranno emessi in attuazione della delibera dell'assemblea dell'Emittente del 24 aprile 2025 che ha disposto, *inter alia*:

- l'emissione di massimi n. 1.000.000 Warrant da assegnare gratuitamente, nel rapporto di n. 1 (uno) Warrant ogni n. 1 (una) Azione, a favore di tutti coloro che abbiano sottoscritto le Azioni nell'ambito del Collocamento Privato; e
- l'aumento del capitale sociale a pagamento in via scindibile per un importo massimo di nominali Euro 125.000,00, oltre sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei Warrant, mediante emissione di massime n. 500.000 Azioni di Compendio, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di Warrant in ragione di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 2 (due) Warrant esercitati.

## **3 Diritti dei titolari dei Warrant**

3.1 I Warrant potranno essere esercitati, in tutto o in parte, dai rispettivi titolari nel corso di ciascun Periodo di Esercizio. A fronte dell'esercizio dei Warrant, ai titolari degli stessi saranno assegnate le corrispondenti Azioni di Compendio.

3.2 Fatte salve le eventuali modifiche di cui all'Articolo 6, i titolari dei Warrant avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento nel rapporto di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 2 (due) Warrant presentati per l'esercizio.

3.2 I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

3.3 Salvo quanto previsto all'Articolo 5, i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Primo Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio e del Terzo Periodo di Esercizio, in ragione di 1 (una) nuova Azione di Compendio ogni 2 (due) Warrant presentati per l'esercizio, rispettivamente al Prezzo del Primo Periodo Esercizio, al Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e al Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento.

#### **4 Modalità di esercizio dei Warrant**

4.1 Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 5, le richieste di sottoscrizione delle Azioni di Compendio potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio e dovranno essere presentate all'Intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati.

4.2 Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere in tutto o in parte le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi avranno la facoltà di esercitare i Warrant per il residuo in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio.

4.3 Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizio.

4.4 Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni negoziate sull'Euronext Growth Milan o altro mercato dove saranno negoziate le Azioni alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

4.5 Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.

4.6 Il consiglio di amministrazione dell'Emittente potrà, fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui al successivo articolo 5, a propria discrezione e previo tempestivo preavviso, stabilire dei periodi di sottoscrizione aggiuntivi della durata compresa tra 15 e 60 Giorni di Borsa Aperta (ciascuno un "Periodo di Esercizio Addizionale") durante il quale ai portatori dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo. Resta inteso che, nel caso in cui il consiglio di amministrazione stabilisca uno o più Periodi di Esercizio Addizionali, non potrà essere superato il Termine di Scadenza.

#### **5 Sospensione dell'esercizio dei Warrant**

5.1 L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione dell'Emittente abbia deliberato di convocare l'assemblea dei soci dell'Emittente, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo l'assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima.

5.2 Nel caso in cui il consiglio di amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'Articolo 6, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del consiglio di amministrazione che abbia

proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini del secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

5.3 Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio resteranno valide e assumeranno effetto dal primo giorno lavorativo successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio.

## **6 Rettifiche in caso di operazioni sul capitale sociale**

6.1 Qualora l'Emittente dia esecuzione prima del Termine di Scadenza a:

a. aumenti di capitale a pagamento tramite emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con warrant, fermo il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun Warrant, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

(Pcum - Pex) nel quale:

- **Pcum** rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" dell'azione dell'Emittente registrati sull'Euronext Growth Milan o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni; e
- **Pex** rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" dell'azione dell'Emittente registrati sull'Euronext Growth Milan o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni;

b. aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;

c. aumenti di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni o riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;

d. aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell'Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2441, comma 8, cod. civ. o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili né il Prezzo di Esercizio;

e. aumenti di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ., non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio;

f. raggruppamenti o frazionamenti di Azioni, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e il Prezzo di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni;

g. operazioni di fusione o scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio o assegnazione, a seconda dei casi; e

h. distribuzioni di dividendi straordinari, non sarà modificato il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant, mentre i Prezzi di Esercizio saranno modificati sottraendo al Prezzo di Esercizio il valore del dividendo straordinario,

6.2 Gli adeguamenti che precedono saranno proposti in deliberazione all'organo competente, unitamente all'operazione sul capitale che determina l'adeguamento stesso, per quanto necessario.

6.3 Per “**dividendi straordinari**” si intendono le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che l’Emittente qualifica come addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi.

6.4 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate e che produca effetti analoghi o simili a quelli sopra considerati, potrà essere modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o il Prezzo di Esercizio e/o il rapporto di esercizio con modalità normalmente accettate e con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto delle lettere da (a) a (h) del punto 6.1 presente Articolo 6.

6.5 Nei casi in cui per effetto di quanto previsto, all’atto dell’esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà il diritto a ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero, con arrotondamento all’unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

## **7 Esercizio dei Warrant anticipatamente e/o al di fuori dei Periodi di Esercizio**

7.1 Fermo quanto previsto al precedente Articolo 4, e fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui all’Articolo 5, al portatore dei Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant di cui all’Articolo 3, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio nei seguenti casi:

- a. qualora l’Emittente dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con warrant. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione;
- b. qualora l’Emittente deliberi una modificazione delle disposizioni dello statuto sociale concernenti la ripartizione di utili. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio in tempo utile per poter partecipare all’Assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni;
- c. qualora, ai sensi dello statuto, sia promossa un’offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle Azioni il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro il termine di adesione all’offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando alla stessa le Azioni di Compendio;
- d. qualora il consiglio di amministrazione dell’Emittente deliberi di proporre la distribuzione di Dividendi Straordinari. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo; e
- e. qualora l’Emittente dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni (salvo che le nuove azioni siano assegnate gratuitamente nell’ambito dei piani di compensi di cui all’Articolo 6(d)). In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.

7.2 Nei casi di cui al presente Articolo 7, punto 7.1, lett. da (a) a (e), il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i Warrant sarà pari al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo.

## **8 Soggetti incaricati**

8.1 Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

## **9 Termini di Scadenza**

9.1 Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza.

9.2 I Warrant non esercitati entro il Termine di Scadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

## **10 Regime fiscale**

10.1 Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

## **11 Quotazione**

11.1 L'Emittente richiederà a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant su Euronext Growth Milan.

11.2 Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

11.3 Le previsioni di cui al punto 11.2 non trovano applicazione in caso di revoca dalle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth Milan con contestuale ammissione delle stesse su altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazioni.

## **12 Varie**

12.1 Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Warrant saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

12.2 Qualora un soggetto si trovi a detenere, a seguito di offerta pubblica totalitaria avente a oggetto i Warrant, un numero di Warrant che rappresenti una percentuale superiore al 90% (novanta per cento) dei Warrant in circolazione, tale soggetto avrà il diritto di acquistare i Warrant residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta ove abbia dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Il corrispettivo è determinato ai sensi di Statuto.

12.3 Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla maggioranza dei portatori di Warrant. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea straordinaria in seconda convocazione delle società per azioni.

12.4 Senza necessità di preventivo assenso da parte dei portatori di Warrant ai sensi del capoverso precedente, e fermo quanto previsto dalla delibera assembleare di emissione, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie o anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant.

12.5 Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

12.6 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

12.7 Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Milano.